



### La didattica del diritto privato, oggi

**Convegno “La didattica del diritto privato, oggi. Metodo e contenuti”, Venezia, 8 giugno 2023**



Salvatore Patti

Ringrazio Carmelita Camardi, «regista» di questo incontro, alla quale darò tra poco la parola affinché svolga la relazione introduttiva.

Come diceva prima Claudia Irti, ognuno di noi riflette su quello che fa. Insegniamo (o insegnavamo) il diritto privato e adoperiamo, più o meno coscientemente, un metodo piuttosto che un altro. Tuttavia, credo che ciascuno di noi, chiamato a riflettere sulla didattica del diritto privato, sia indotto anzitutto a pensare al tempo che lo ha visto studente, cioè al periodo in cui era destinatario dell'insegnamento. Nel mio caso, credo che si tratti di un'esperienza interessante: ho studiato a Catania, in anni in cui nella facoltà giuridica catanese erano presenti grandi giuristi. Ho vissuto il '68, ero studente quando si è svolta quella sorta di rivoluzione, a Catania molto sentita, che – tra l'altro – mirava a scardinare il tradizionale sistema di insegnamento. Qualcosa cambiò in quel momento. Ad esempio, Pietro Barcellona accentuò nelle sue lezioni la trattazione delle ragioni politiche delle norme, aspetti che prima si affrontavano con una certa prudenza. Giuseppe Auletta, Preside della facoltà, sollecitato dagli studenti a cambiare il metodo di insegnamento e soprattutto ad organizzare gruppi di studio – una nuova espressione, poiché prima i “gruppi” non esistevano – non abolì la lezione tradizionale, ma invitò gli studenti – ed io frequentavo il secondo anno e quindi le sue lezioni – a partecipare di pomeriggio o di sera a delle esercitazioni (definite appunto gruppi di studio) che hanno seguito un metodo rivoluzionario per quell'epoca e di estremo interesse ancora oggi. Il corso aveva ad oggetto i titoli di credito e il professore suggerì di non leggere il libro consigliato, che era il manuale di Asquini, ma di ragionare sotto la sua guida direttamente sulle norme e sui problemi.

Il mio Maestro, il Professor Bianca, ha sempre utilizzato le sentenze, mettendo in luce gli aspetti pratici del problema e l'*iter* che conduce alla decisione. Dopo poche lezioni introduttive iniziava l'analisi dei casi e quindi ci abituava a partire dalla questione pratica per pervenire alla soluzione attraverso l'esame del dato testuale e della giurisprudenza per individuare la norma effettivamente vigente. Questo metodo era molto apprezzato dagli studenti che «partecipavano» alla costruzione del caso e alla sua soluzione.

Dopo la laurea, ho avuto la fortuna di studiare per lunghi periodi di tempo in Germania e negli Stati Uniti, due esperienze molto diverse. In Germania, a Friburgo, ho fre-

quentato l'istituto di Hans Stoll, uno dei migliori civilisti tedeschi della seconda metà del secolo scorso, ho ascoltato le sue lezioni anche per migliorare la conoscenza della terminologia giuridica, ma ero soprattutto curioso di vedere per quali aspetti eventualmente si differenziavano le lezioni del maestro tedesco rispetto a quelle seguite a Catania. Le lezioni erano abbastanza simili: di tipo cattedratico, a volte abbastanza noiose. Stoll era molto timido, leggeva gli articoli del BGB e, senza guardare gli studenti, li commentava piuttosto rapidamente. L'aula era molto affollata ma alcuni studenti si allontanavano dopo poco tempo. In altre università tedesche il docente si limitava a leggere il celebre libro di Medicus con brevissimi commenti, lo studente poteva seguire sul testo. D'altra parte il termine *Vorlesung* (lezione universitaria) è il sostantivo del verbo *vorlesen*, che significa leggere per qualcuno.

Conclusa questa prima esperienza, e trasferitomi come borsista *Fulbright* a Stanford e poi a Yale, ho trovato un mondo diverso: non c'era un codice da leggere o da commentare, si partiva dai casi.

Quanto detto mi consente di indicare un primo collegamento. Il tipo di didattica e il metodo di insegnamento dipendono anzitutto dalle caratteristiche del sistema giuridico. Noi siamo abituati e ancora oggi non possiamo prescindere, già al primo anno, dal riferimento al codice civile e agli istituti. In altri ordinamenti questo non si verifica e lo studente viene posto immediatamente di fronte al problema, al caso. La norma, che si ricava soprattutto dai precedenti giurisprudenziali, viene ricostruita alla luce delle caratteristiche del caso. Lo studente, come libro di testo, utilizza un *casebook*. Al riguardo è interessante segnalare che il manuale tipico di alcuni paesi, tra cui il nostro, non esiste in altri. Per esempio non si trova in Germania: il cosiddetto *Handbuch*, è qualcosa di diverso, direi piuttosto un trattato breve, ben diverso dai nostri manuali. Gli studenti iniziano a leggere un libro dedicato alla c.d. parte generale, si pensi ai due famosi volumi di Karl Larenz, la parte generale (*Allgemeiner Teil*) e la parte speciale dedicata in primo luogo alle obbligazioni. Non si utilizza quindi un manuale, come noi lo intendiamo, ed è purtroppo tramontata la tradizione della *Einführung* alla scienza giuridica, che un tempo caratterizzava la fase iniziale degli studi nelle facoltà giuridiche tedesche. L'introduzione alla scienza giuridica, insegnamento che da noi era stato tenuto da Angelo Falzea a Messina, potrebbe forse essere utilmente reintrodotta nelle facoltà italiane.

In Germania lo studente dopo aver studiato la parte generale e il diritto delle obbligazioni, segue, ad esempio, il corso di diritto di famiglia utilizzando uno degli appositi manuali: lo stesso può ripetersi per la responsabilità civile e per le altre materie. Alle lezioni *ex cathedra*, seguendo una innovazione che risale a von Jhering, si accompagnano esercitazioni e seminari basati sull'esame di casi pratici, utilizzando spesso decisioni giurisprudenziali.

Qualcosa di simile accade negli Stati Uniti: ad esempio, a Yale Guido Calabresi teneva un corso dedicato soltanto ai *torts*. In ordinamenti giuridici molto diversi, uno codicistico, l'altro di *common law*, si riscontra quindi lo stesso dato: non esiste un manuale, come noi lo concepiamo, né un corso «generale» di istituzioni di diritto privato.

Quali manuali abbiamo utilizzato e consigliamo? A Catania era consigliato il Barbero, un manuale molto caratterizzato da un punto di vista ideologico e ricordo che le cin-

quanta pagine di introduzione spingevano molti studenti a cambiare facoltà. Superata la suddetta introduzione, che esponeva il «credo» dell'autore, si leggeva un bel libro, tecnicamente ineccepibile. In altre università si utilizzava il Trabucchi o il Torrente. Quest'ultimo (non molto apprezzato da un Maestro romano autore di un famoso manuale), scritto da un magistrato, si distingueva perché era breve, conciso, chiaro, facilmente memorizzabile. Dobbiamo essere grati a Franco Anelli e a Carlo Granelli che lo hanno mantenuto in vita, con continui e attenti aggiornamenti. Tuttavia, come ho avuto occasione di dire a Carlo, secondo me, l'opera rischia di perdere le sue caratteristiche principali perché, se per ogni «nuovo» argomento – spesso legato ad un recente intervento legislativo – vengono aggiunte diverse pagine, è inevitabile che il volume diventi un *aliud*. Oggi il Torrente è un libro di mille e cinquecento pagine, circa il doppio di quelle scritte dal primo autore e ha perso una delle caratteristiche principali: lo studente lo poteva dominare agevolmente imparando l'essenziale. Il rischio più grave – a mio avviso – dipende dal fatto che lo studente del primo anno (soprattutto se non frequenta le lezioni) non ha spesso la capacità di distinguere ciò che rappresenta la base della materia, le linee del sistema, da ciò che si potrebbe ignorare fino a quando da professionista non sarà chiamato ad affrontare temi specifici.

Problemi in parte diversi presentano i manuali a più mani. Io stesso ne ho curato uno, con la collaborazione di alcuni colleghi qui presenti. Spesso vengono criticati e il rilievo più frequente riguarda la mancanza di un filo conduttore unitario. A volte è vero, a volte meno, ma il punto non è solo questo. Occorre chiedersi quanti studiosi oggi – posta, in primo luogo, la maggiore complessità delle fonti – siano in grado di scrivere un manuale equilibrato in tutte le sue parti. Ognuno di noi cura alcuni settori e ne trascura altri, si rischia quindi di non trattare tutte le materie in modo uniforme. D'altra parte, come ricordato, in altri paesi il manuale non esiste e si utilizzano testi dedicati alle singole materie e scritti da autori diversi. Un manuale a più mani, ben curato, presuppone un lavoro di coordinamento, occorre evitare ripetizioni, operare dei rinvii. In definitiva, si cerca di ricostruire quell'«unità» che caratterizza i manuali scritti soltanto da una persona.

Anche le nuove edizioni dei manuali rispecchiano un impianto tradizionale, che viene criticato dal Professor Lipari da circa mezzo secolo, come lui stesso ha ricordato in un articolo apparso di recente nella Trimestrale. Negli anni Settanta del secolo scorso, Nicola Lipari ha guidato a Bari un gruppo di colleghi che hanno redatto un manuale a più mani, caratterizzato da un'impostazione molto originale, intitolato «Diritto privato: una ricerca per l'insegnamento». Non spetta a me illustrarne i contenuti, ma l'idea principale è quella di far comprendere allo studente che la norma scritta non rappresenta un punto di arrivo, per cui interpretando la norma conosciamo il risultato, bensì è un punto di partenza poiché l'interprete partecipa alla costruzione della norma. E non a caso, dopo un capitolo, a mio avviso utilissimo, dedicato alla codificazione, che serve a far comprendere la struttura dell'ordinamento giuridico privatistico e la sua evoluzione storica, Lipari si sofferma sull'interpretazione. Si tratta di pagine di estrema attualità, perché lo studioso sostiene che l'interprete deve guardare alla società, che il diritto non è scienza teoretica, ma pratica e non a caso Lipari è stato – fin da giovane – il nostro civilista più vicino alla sociologia.

Qualcuno ricorderà che insieme a Giuseppe Zaccaria, in anni lontani, ho tradotto il libro di Josef Esser sulla precomprensione. Si possono notare delle analogie veramente interessanti con il manuale da ultimo citato: il libro di Esser è del 1972, il manuale di Lipari (in prima edizione) è del 1974. In entrambi, si riscontra una grande attenzione per la ragionevolezza. In Italia abbiamo scritto molto su questo tema in anni successivi; ma già in entrambe le opere in esame si attribuisce grande rilevanza alla ragionevolezza come criterio di interpretazione, come criterio di decisione, come criterio che deve ispirare il legislatore. Soprattutto, si noti, la ragionevolezza non è indicata come clausola generale, ma come standard valutativo. Questa coincidenza di pensiero sia per quanto concerne l'interpretazione – anche Esser sostiene che la norma va costruita e non rappresenta un dato da recepire passivamente – sia nella qualificazione della ragionevolezza, conferma che fin dal primo anno dobbiamo cercare di far comprendere allo studente che il lavoro del giurista consiste appunto nella costruzione della norma, alla luce dei principi, piuttosto che nel recepimento di un dato immutabile e nella mera «sussunzione» della fattispecie nella previsione legislativa.

Non è facile formulare un suggerimento su come concepire un manuale moderno, adeguato ai profondi mutamenti che la scienza e la pratica giurisprudenziale del diritto privato hanno conosciuto nel secolo che viviamo.

A mio avviso, bisogna comunque partire dalla constatazione che tutti i manuali sono rimasti ancorati ad un modello che risale addirittura alla metà del secolo scorso. La maggiore complessità dell'esperienza giuridica ha condotto peraltro a «snaturare» il disegno originario di alcuni di questi manuali, e in generale ha modificato la concezione del diritto privato. Inoltre, soprattutto negli ultimi anni di insegnamento, ho notato spesso una enorme distanza tra tutto ciò che il manuale conteneva e quello che lo studente medio aveva compreso ed era riuscito a memorizzare.

Una strada, sia pure densa di incognite, potrebbe essere rappresentata da un ritorno al manuale breve, attento ai principi ed in grado di far percepire allo studente le complessità del sistema, senza spingersi alla trattazione approfondita di tutti gli istituti e di tutte le novità legislative. Modificato corrispondentemente il contenuto del corso di primo anno, si potrebbe pensare – come avviene in altri paesi – ad agili volumi, in parte già esistenti, (es. diritto di famiglia, responsabilità extracontrattuale, etc.) da utilizzare in corsi semestrali dopo il superamento del corso introduttivo. Di conseguenza diverrebbe superfluo il corso di diritto civile.